

XVI legislatura

**A.S. 1280:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2008

n. 27



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1 (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio) .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti) .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2-bis Modifica al comma 4 dell'articolo 2, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale) ....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2-ter (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta) .....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 (Lavoro straordinario del personale militare).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 (Campagna informativa).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 7-bis (Formazione scolastica).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8 (Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).....</i>	<i>14</i>
Commi 1 - 2-bis .....	14
Commi 3 - 6 .....	17
<i>Articolo 9 (Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 9-bis (Altre misure urgenti di tutela ambientale).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 9-ter (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 9-quater (Misure urgenti in materia di rifiuti).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 10 (Norma di interpretazione autentica).....</i>	<i>24</i>



## **PREMESSA**

La RT non è stata aggiornata in occasione del passaggio del presente provvedimento all'esame del Senato.

Vengono esaminate solo le norme rilevanti per i profili finanziari.

### *Articolo 1*

#### *(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)*

Il comma 1, per tutto il periodo emergenziale nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania, autorizza la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta autorizzate. Al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario a carico del CONAI.

Il comma 2, per il medesimo periodo, esonera dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulle disponibilità del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008.

Il comma 3 demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

**La RT**, relativamente al comma 1, afferma che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i costi ivi previsti saranno supportati dal CONAI. Non si tratta di nuovi oneri in quanto il contributo erogato dal CONAI viene attribuito ad un diverso destinatario che si sostituisce in parte agli affidatari del servizio nel conferimento dei rifiuti nelle aree di raccolta attrezzate.

Con riferimento al comma 2 la RT si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, andrebbe chiarita la compatibilità dell'onere recato dal comma 2 e configurato come un limite massimo di spesa con la natura dell'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento che sembra configurare, in capo ai cittadini che conferiscono i rifiuti ingombranti ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio, un diritto soggettivo.

Inoltre, con riferimento all'entità delle reali disponibilità quantificate dalla RT in 5,8 mln di euro e utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, andrebbe assicurato che le stesse residuino effettivamente dopo l'applicazione di tutti interventi disposti dal decreto legge n. 90 del 2008. Infatti, non sembra possa dimostrarsi sufficiente la mera indicazione dell'attuale disponibilità di 5,8 mln di euro senza la precisazione che tutti gli oneri recati dal

decreto legge n. 90 del 2008 hanno trovato concreta realizzazione o comunque hanno dato luogo al corrispondente impegno di spesa.

## ***Articolo 2***

### ***(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)***

La norma, per tutto il periodo emergenziale nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e nel rispetto della normativa comunitaria in materia, attribuisce ai soggetti pubblici competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, che si trovino su aree pubbliche o private. I rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi per i quali è consentito l'affidamento diretto se in possesso della necessaria idoneità tecnica. I soggetti pubblici competenti inoltre individuano apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio presso cui conferire i rifiuti rimossi. Il Sottosegretario di Stato, senza oneri aggiuntivi, avvia un progetto pilota per garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Con una integrazione all'articolo 8, del decreto legge n. 90 del 2008 si attribuisce al Sottosegretario di Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di disporre, previa una verifica di una effettiva esigenza, la progettazione, la realizzazione e la gestione, tramite la finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la

produzione di energia, individuando allo scopo un sito idoneo nel territorio della regione Campania.

Il comma 2-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, amplia il contenuto del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, esso contiene anche i dati in possesso delle Autorità ed Agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda e delle acque potabili delle aree e dei comuni interessati, da pubblicare in modo da renderli disponibili ai cittadini.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilanci dello Stato, in quanto le attività previste vengono espletate dai soggetti interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente. È esclusa altresì ogni partecipazione dello Stato a titolo oneroso nella progettazione, realizzazione e gestione, tramite la finanza di progetto, dell'impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.

**Al riguardo**, attese le numerose deroghe alla normativa vigente anche in materia di rifiuti pericolosi e pur in presenza della espressa previsione della normativa comunitaria, andrebbe assicurata la compatibilità delle suddette norme con la normativa europea, al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie negative conseguenti alla eventuale irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti, pur in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite

ulteriori informazioni relativamente agli aspetti finanziari e, in particolare, circa l'entità delle tariffe in capo ai cittadini interessati nonché delle eventuali misure compensative in favore dei territori interessati dall'impianto.

In merito al comma *2-ter*, aggiunto dalla Camera, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio delle acque in esame possa avvenire nell'ambito delle risorse presenti a legislazione vigente.

#### *Articolo 2-bis*

*Modifica al comma 4 dell'articolo 2, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)*

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, fa rientrare tra le aree considerate di interesse strategico nazionale e connesse all'attività di gestione dei rifiuti, anche le sedi degli uffici. Presso le predette aree il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si osserva che l'ampliamento delle aree considerate di interesse strategico potrebbe portare ad un aumento nell'utilizzo delle forze dell'ordine e delle forze armate a presidio e tutela delle suddette aree. Sul punto, attesa la possibile insorgenza di nuovi oneri, il Governo dovrebbe chiarire con quali risorse si intende farvi fronte.

*Articolo 2-ter*

*(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti)*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, nel recare una interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge n. 90 del 2008, precisa che i rifiuti per i quali è consentito lo stoccaggio in attesa di smaltimento ed il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo sono quelli riportanti i codici indicati nella disposizione citata. Si precisa inoltre che l'attuazione della norma è sottoposta all'autorizzazione comunitaria.

**La RT** non considera la norma

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### *Articolo 4*

#### *(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)*

Il comma 1 stabilisce che i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e Caserta avviino le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per tutto il periodo dello stato emergenziale e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania n. 4 del 2007. L'avvio della procedura è subordinato al requisito di un bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara devono contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio.

Il comma 2 attribuisce ai comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta l'affidamento del servizio di raccolta differenziata alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio.

Il comma 3 attribuisce al prefetto territorialmente competente i compiti di vigilanza sulle citate procedure di gara, di nomina del presidente di Commissione di gara e di nomina del commissario *ad acta* in caso di inadempimento dei comuni, con oneri a carico delle

autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**La RT** esclude ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e a carico dei comuni interessati, in quanto il personale dipendente dai Consorzi è assegnato ai soggetti che subentrano nella gestione del servizio di raccolta ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria della Federambiente.

**Al riguardo**, attesa la concessione per i comuni di poter derogare alla disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, andrebbe assicurata la compatibilità delle suddette norme con la normativa europea, al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie negative per effetto dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea.

### *Articolo 5*

#### *(Lavoro straordinario del personale militare)*

Il comma 1, così come modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone uno stanziamento aggiuntivo al fine di remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, per cui è prevista, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, l'autorizzazione alla

erogazione di un ulteriore importo che corrisponde ad una spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia, riferiti al medesimo periodo.

Il comma 3, modificando l'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, conferisce alle Forze Armate un'ulteriore funzione operativa nell'ambito della attività di contrasto all'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

**La RT** al disegno di legge iniziale (A.C. 1875) afferma che la norma indicata al comma 1 è finalizzata ad autorizzare la remunerazione di n. 52 unità di personale militare (Ufficiali e Sottufficiali) assegnato alla struttura commissariale, per le prestazioni rese nel periodo dal 16 gennaio al 9 giugno 2008, per un onere complessivo pari a euro 660.000. Lo speciale compenso - prosegue la **RT** - è disposto quale emolumento sostitutivo delle indennità e dei compensi indicati dalla stessa norma, ovvero del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia e intende sanare una situazione determinata dalla mancanza di disposizioni precise a suo tempo non emanate. Il personale in argomento, pur avendo maturato un elevato numero di ore di straordinario ed avendo espletato alcuni servizi specifici - conclude la **RT** - non ha percepito alcun compenso se non l'indennità omnicomprensiva di cui all'ordinanza commissariale 26 febbraio 2008, n. 92.

L'onere complessivo di 660.000 euro previsto dalla norma è quantificato dalla RT nei termini sintetizzati dalle seguenti tabelle:

*Euro*

Unità Personale	Grado (*)	Totale da liquidare
1	Generale di divisione	13.774,03
2	Generale di brigata	20.109,95
2	Colonnello (+25)	17.298,02
3	Ten. Col. (+25)	25.885,95
4	Ten. Col. (+25)	38.942,66
2	Ten. Col. (+21+15)	12.683,42
1	Maggiore (+15+21)	6.573,77
3	Maggiore (+15+21)	17.815,65
2	Maggiore (+15-21)	14.248,67
1	Capitano (+15+21)	4.304,90
3	Capitano	11.605,57
4	1° Mar. Luog.	8.883,79
6	1° Mar.	23.904,87
5	1° Mar.	20.543,73
6	Mar. Capo	21.564,16
7	Vol. Spe.	13.986,22
<b>TOTALE 52</b>		<b>272.125,36</b>

(\*) La RT non fornisce informazioni in merito ai criteri di classificazione adottati per ripartire, per classi di grado, il personale militare impiegato.

*Euro*

Onere totale	
Netto	272.125,36
Irpef	178.282,75
Irap 8,5 %	42.211,28
<b>Totale</b>	<b>492.619,39</b>
<b>Riepilogo ritenute previdenziali assistenziali</b>	
Fondo Credito	1.738,10
a carico dipendente	44.457,04
a carico dello Stato	120.177,99
<b>Totale</b>	<b>166.373,13</b>
<b>Totale onere complessivo</b>	<b>658.992,52(*)</b>

Al riguardo, in via preliminare, per i profili di copertura, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008 rechi la necessaria disponibilità, va comunque segnalato che l'onere correlato al riconoscimento di un ulteriore compenso di natura straordinaria al personale militare,

evidentemente correlato ad una voce di spesa corrente, dovrebbe necessariamente trovare copertura solo a valere della quota di risorse aventi natura corrente che sono giacenti sulla contabilità speciale costituita in forza della predetta autorizzazione di spesa, ove ancora disponibili<sup>1</sup>.

Per i profili di quantificazione, si segnala che nella stessa RT, in allegato ai prospetti di computo, non sono forniti elementi informativi circa i criteri adottati nella ripartizione per classi di grado del personale militare beneficiario dei compensi disposti dalla norma.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, va osservato che anche le risorse defluite in tesoreria dal bilancio dello Stato, sarebbero, a rigore, anch'esse da considerarsi giuridicamente vincolate, ancorché fuoriuscite dall'ambito applicativo della ordinaria contabilità generale dello Stato, e che il loro utilizzo deve obbligatoriamente riflettersi nelle autorizzazioni di spesa che ne hanno prodotto l'origine<sup>2</sup>.

A tale proposito, infatti, pur considerando che le disponibilità in esame costituiscono risorse già defluite in tesoreria e, pertanto, oggetto di una gestione tecnicamente "fuori" bilancio, andrebbe appurato se la piena coerenza con l'impianto normativo contabile vigente per la copertura di nuovi oneri non imponga, a rigore, ai fini della piena corrispondenza con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a),

---

<sup>1</sup> In proposito, nel corso dell'esame in Commissione presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha riferito che: "le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, sono state già trasferite alla specifica contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato" senza aggiungere altro circa l'effettiva disponibilità a valere della sola dotazione corrente di tali risorse. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 27 novembre 2008, pagina 33 e seguenti.

<sup>2</sup> In merito alla definizione dei fabbisogni di spesa che, a legislazione vigente, troverebbero copertura sul fondo di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008, si rinvia agli elementi forniti dalla RT al disegno di legge di conversione del predetto decreto. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XVI legislatura, Relazione tecnica all' A.C. 1145, recante "disegno di legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", pagina 14 e seguenti.

della legge di contabilità, che l'indicazione a copertura sia accompagnata dalla riduzione della precedente autorizzazione di spesa da cui le disponibilità di tesoreria si sono generate, limitatamente alle componenti di natura corrente idonee alla necessaria alla copertura dei detti nuovi oneri.

Quindi, ne andrebbe indicato il contestuale riversamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, e la devoluzione delle medesime somme alle nuove finalità di spesa che ivi sono previste, per poi essere nuovamente trasferite, con la nuova destinazione, alla contabilità speciale del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

In relazione al comma 3, dal momento che la norma ivi indicata attribuisce alle Forze Armate un'ulteriore funzione operativa nell'ambito della suddetta attività di contrasto all'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, appare altresì necessario che il Governo confermi che, a fronte delle nuove attribuzioni, si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

### *Articolo 7*

#### *(Campagna informativa)*

La norma prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di una serie di iniziative di carattere divulgativo finalizzate a sensibilizzare e

responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. La campagna informativa si attua con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine è prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma WEB. È prevista inoltre una informazione al Parlamento circa lo stato di attuazione relativo alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

**La RT** ribadisce l'assenza di oneri aggiuntivi discendenti dalla norma.

**Al riguardo**, attesa la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

***Articolo 7-bis***  
***(Formazione scolastica)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici inerenti il periodo dell'obbligo di istruzione, dell'educazione

ambientale. L'iniziativa è definita con decreto ministeriale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, attesa la portata generale della norma, che sembra quindi doversi applicare in tutte le scuole di istruzione obbligatoria e al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità di attuazione della norma. In particolare, sembra che la norma non dia luogo a ulteriori oneri solo nel caso in cui la materia nella quale deve ricadere l'iniziativa sia già presente nei programmi scolastici e i docenti interessati non necessitino di un'ulteriore specifica formazione.

### *Articolo 8*

*(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)*

#### **Commi 1 - 2-bis**

Il comma 1 prevede che, in relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a n. 35 unità di

personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Il comma 2 prevede che il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sia rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Il comma *2-bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

**La RT** quantifica l'onere complessivo della norma in euro 980.000 all'assegnazione di n. 35 unità appartenenti al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile per fronteggiare e risolvere l'emergenza rifiuti in Campania.

In merito alla suddetta prima voce di spesa, la RT afferma che alle n. 35 unità comandate presso il Dipartimento della protezione civile, sarà corrisposto un trattamento economico accessorio, per un importo medio pro capite di 2.000 euro mensili, per un numero di 14

mensilità (2.000 x 35 unità di personale = 70.000 euro mensili x 14 mesi = totale euro 980.000).

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, si osserva che l'ammontare dell'onere unitario, sommariamente indicato nell'ambito della retribuzione "accessoria" unitaria di 2.000 euro annui, non è associato alla evidenziazione dei parametri adottati nel computo, né ad indicazioni circa i contingenti previsti per i vari livelli retributivi e funzionali del personale interessato dalla attivazione dell'istituto del comando<sup>3</sup>.

Inoltre, per i profili di copertura, si rileva, in primo luogo, che data la natura corrente dell'onere, esso dovrebbe trovare copertura a valere delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, facendo riferimento alla quota del 10 per cento ivi prevista e riservata alla copertura di spese aventi tale natura.

Inoltre, facendo rinvio alle valutazioni metodologiche già formulate all'articolo 5 circa le modalità di utilizzo di risorse già scontate a legislazione vigente per la copertura di nuovi oneri di spesa, occorre rilevare anche che la formulazione del dispositivo in esame prevede, espressamente, che il numero di unità debba essere "non inferiore" alle n. 35 unità, il che farebbe ritenere che verosimilmente esse potranno superare tale limite.

---

<sup>3</sup> Sul punto si rileva che i dati evidenziati dal Conto annuale 2007 evidenziano un valore delle componenti "accessorie" della retribuzione del personale dei Vigili del fuoco che, tra indennità fisse, straordinario e altre accessorie, oscilla dai 38.299 euro del personale Dirigente, ai 13.089 euro annui del personale direttivo ai 7.591 euro annui del personale operativo "non dirigente".Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria Generale dello Stato, *Conto Annuale 2007*, I.G.O.P. *link* sul sito internet del dicastero.

Dal punto di vista formale occorre altresì osservare che il comma 2 non reca l'esplicita indicazione di un onere per la spesa prevista, ivi facendosi un mero "rinvio" per la copertura della spesa scaturente dal comma 1, alle disponibilità già esistenti a valere del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008<sup>4</sup>.

Inoltre, in aggiunta a rassicurazioni circa la compatibilità della norme in esame con i fabbisogni di organico della amministrazione di appartenenza, andrebbe confermato che l'Amministrazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, che pur corrisponde ad un unico e distinto CDR nell'ambito della rubrica del bilancio intestata agli stanziamenti del Ministro dell'interno, non sia da considerare dotata di autonoma finanziaria, dal momento che, in tal caso, come previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione che utilizza il relativo personale in posizione di comando (il Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania) dovrà corrispondere, a quella di appartenenza, il trattamento economico fondamentale del personale utilizzato.

### **Commi 3 - 6**

Il comma 3 autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ad acquistare, anche in deroga alle

---

<sup>4</sup> Ciò detto, nonostante nel corso dell'esame in V commissione presso la Camera dei Deputati, il rappresentante del Governo conveniva "con quanto richiesto dalla Commissione in merito all'introduzione della quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in esame." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 27 novembre 2008, pagina 33 e seguenti

procedure ordinarie, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.

Il comma 4 assicura che il personale e i mezzi previsti dal presente articolo saranno utilizzati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 consente anche ai veicoli della protezione civile di dotarsi di dispositivi acustici supplementari di allarme.

Il comma 6 consente all'ENAC di poter assegnare alcune marche di immatricolazione, già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, ad aeromobili del Dipartimento della protezione civile.

**La RT** relativamente al comma 3 specifica che l'onere di 2.160.000 euro recato dalla disposizione è necessario per l'acquisizione di 7 autopompe (250.000 euro cadauna), 3 autovetture (25.000 euro cadauna), 3 veicoli fuoristrada (45.000 euro cadauna) e per la gestione dei mezzi (200.000 euro). La copertura dell'onere è a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008, il cui importo è versato dal competente capo missione all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnato alla pertinente missione e programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, con riferimento al comma 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, non si hanno osservazioni da formulare<sup>5</sup>.

## *Articolo 9*

### *(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)*

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 2, comma 137 della legge n. 244 del 2007, relativo alla procedura per il riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili. In particolare:

- viene incluso nel novero degli impianti per i quali è prevista la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi, oltre a quelli in costruzione, anche quelli entrati in esercizio alla data del 31 dicembre 2008;
- si proroga di un anno (31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa;
- sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi CIP6 per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata con

---

<sup>5</sup> Il rappresentante del Governo, nel chiarire l'anno di applicazione della disposizione contenuta al comma 3 del presente articolo, ha dichiarato che l'acquisto dei veicoli avverrà non appena l'iter amministrativo per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di che trattasi e la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno sarà completato. Cfr., CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 27 novembre 2008, pag. 39.

DPCM prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede, per l'accesso alle forme incentivanti di cui alla legge n. 244 del 2007, una procedura di aggiornamento periodico dei metodi per la determinazione della quota di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili prodotta nell'ambito di impianti che impiegano contestualmente anche fonti energetiche non rinnovabili, nonché di individuazione delle tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more di tale definizione, si prevede che la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili sia pari, per tutta la durata degli incentivi, al 51 per cento della produzione complessiva nei casi di impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata o di combustibile da rifiuti prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, atteso che la norma sembra determinare un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari degli incentivi in esame, si segnala che, essendo i costi dell'incentivo finanziati mediante un sovrapprezzo del costo dell'energia elettrica addebitato ai consumatori finali, potrebbero profilarsi indirettamente oneri in capo agli enti della PA in quanto consumatori finali.

Inoltre, al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie negative per effetto dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione

europea, andrebbe assicurata la compatibilità delle suddette norme con la normativa europea, in particolar modo con riferimento alla determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.

### *Articolo 9-bis*

#### *(Altre misure urgenti di tutela ambientale)*

L'articolo, introdotto alla Camera dei deputati, stabilisce che:

- fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che dovrà fissare le caratteristiche dei materiali ottenuti dai metodi di recupero dei rifiuti, le caratteristiche di detti materiali si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articolo 208, 209 e 210 del citato decreto legislativo;
- fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal codice ambientale (art. 195, comma 2, lett. s-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006) che dovrà disciplinare gli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero, continuino ad avere efficacia gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati dalle amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si segnala che la proroga degli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti potrebbe impedire il conseguimento di eventuali effetti finanziari positivi discendenti dalla stipula di nuovi accordi migliorativi dei precedenti.

Inoltre andrebbe fornita una assicurazione circa la compatibilità delle suddette norme con la normativa europea, al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie negative per effetto dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea.

#### *Articolo 9-ter*

##### *(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)*

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione, del piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata. Tale piano indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente ai fini della realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali. Al suddetto piano non si applicano le disposizioni previste dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente l'indicazione in sede di DPEF e legge finanziaria di una serie di informazioni circa gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, premesso che il piano sembra avere essenzialmente natura ricognitoria delle risorse presenti a legislazione vigente, si evidenzia che in base alla formulazione normativa la suddetta ricognizione si riferisce solo ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati e non anche ai contributi compensativi a favore degli enti locali, per i quali andrebbe chiarito se anche i medesimi siano da individuare nell'ambito delle risorse presenti a legislazione vigente.

#### *Articolo 9-quater*

#### *(Misure urgenti in materia di rifiuti)*

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, nel modificare il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 152 del 2006 introduce una eccezione al divieto di smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Sono pertanto ammessi i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione che subiscono una determinata procedura di parcellizzazione con appositi apparecchi e previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico e controlla la diffusione sul territorio dei citati apparecchi.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se questa nuova forma di smaltimento dei rifiuti organici e i connessi adempimenti da parte del gestore del servizio idrico integrato, possa incidere finanziariamente su detti enti alcuni dei quali rivestono la natura di enti pubblici e indirettamente non possa in qualche modo riflettersi sulle tariffe applicate dai gestori nei confronti dei consumatori finali compresi quelli pubblici.

Un'ulteriore assicurazione andrebbe esplicitata relativamente alla compatibilità della suddetta norma con la normativa europea, al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie negative per effetto dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea.

### ***Articolo 10***

#### ***(Norma di interpretazione autentica)***

La norma, nel recare una interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 2008, amplia la platea dei creditori della gestione commissariale nei cui confronti i capi missione devono provvedere alle relative attività solutorie. Pertanto sono considerati creditori anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

**La RT** conferma che attraverso la citata interpretazione si vuole autorizzare i capi missione ad effettuare pagamenti, nell'ambito delle risorse già stanziare con l'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008, in favore delle società controllate o controllanti delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti che, pur non avendo natura giuridica di sub-appaltatori stricto iure, svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell'ambito della gestione del servizio di smaltimento di rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'interpretazione autentica recata dalla norma, ampliando la platea dei creditori della gestione commissariale, possa determinare un connesso ampliamento dei crediti da soddisfare rendendo insufficiente lo stanziamento di risorse disposto dall'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008<sup>6</sup>, di conseguenza facendo emergere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

---

<sup>6</sup> Si segnala che nel decreto legge n. 90 del 2008 sono stati stanziati 40 mln di euro per il completamento del termovalorizzatore di Acerra , ivi compreso il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori, fornitori e cottimisti.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>